



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

CAP 37057

Provincia di Verona
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290111
Fax. 045 9251163

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 17/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA CHIKUNGUNYA.

IL SINDACO

PREMESSO che

- il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n. 9, con nota del 17.9.2025, prot. n. 0164095, trasmessa a mezzo PEC, assunta al prot. comunale n. 37548 del 17.9.2025, ha segnalato al Sindaco di questo Comune il manifestarsi di un caso umano autoctono di Chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre, in un residente del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- nella stessa nota sono state precisate le aree di intervento con la mappa allegata e indicata la ditta incaricata Triveneta Multiservizi Snc;

VISTE le indicazioni impartite nelle "*Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025*" che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che, nel territorio di questo Comune, è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS 9 relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione-densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali, con adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'ULSS 9 nella mappa allegata al prot. comunale 37548/2025, comprende la zona prossimale a via Attilio Personi, per un raggio di 300 metri; in particolare sono interessate le seguenti vie:

- STRADA PROVINCIALE 2 LEGNAGHESE – IN PARTE
- VIA DON NICOLA MAZZA - TUTTA
- VIA CROCE - TUTTA
- VIA F. BARACCA - TUTTA
- VIA ARMANDO DIAZ – IN PARTE
- VIA FERRARIN - TUTTA
- VIA CAMPI RAUDI - TUTTA
- PIAZZA DE GASPERI - TUTTA
- VIA SPERANZA – IN PARTE
- VIA DELLA VITTORIA – IN PARTE

- VIA CHIARA LUBICH – TUTTA
- VIA SCAIOLE – IN PARTE
- VIA DON GIOVANNI CALABRIA – TUTTA
- VIA SAN GIOVANNI BOSCO – IN PARTE
- VIA SCIPIONE MAFFEI – IN PARTE
- VIA DON MASSIMO GIRARDI – TUTTA
- VIA CAPITELLO – TUTTA
- VIA ATTILIO PERSONI – TUTTA
- VIA NILDE IOTTI – TUTTA
- VIA VERGA – TUTTA
- VIA PINZON – IN PARTE
- VIA GROTTA – IN PARTE

Dato atto che la dicitura "IN PARTE", accanto ad alcune vie, indica che la via in questione ha uno sviluppo molto lungo e che l'intervento di disinfestazione non interessa l'intera estensione, ma solo specifiche zone. Le aree effettivamente oggetto di intervento sono chiaramente evidenziate nella planimetria allegata, delimitata dal contorno in rosso;

RITENUTO necessario intervenire senza indugio a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere, altresì, ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento, mediante comunicazioni rivolte alla popolazione del territorio comunale e particolarmente ai soggetti presenti nelle zone e nella frazione interessate;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", e, in particolare, l'art. 13 (recante le "Attribuzioni dei comuni") e l'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il "*Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*" recepito dalla Regione Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;

VISTA la DGR n. 421/2025 recante "*Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025*";

VISTO il "*Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2025*" dell'Azienda U.L.S.S. n. 9;

VISTI l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS n. 9 e comunque seguendo le "indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza":

1. di permettere e agevolare l'accesso degli operatori della ditta Triveneta Multiservizi Snc (incaricata dall'Azienda Sanitaria del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per i giorni:
 - **disinfestazione adulticida a partire dalle ore 21:30 alle ore 6:00 circa (e comunque fino al completamento delle operazioni) dei giorni 17, 18 e 19 settembre 2025;**
 - **disinfestazione antilarvale dalle ore 8:00 del giorno 19 settembre 2025 e fino a**

conclusione delle operazioni;

poiché il completamento delle operazioni può essere influenzato dalle condizioni meteorologiche, si provvederà ad informare la cittadinanza nel caso in cui fossero comunicate variazioni rispetto alle indicazioni riportate;

2. di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
3. di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
 - evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
 - tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
 - trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc;
 - svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 - affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis, co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" l'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;
- che il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Urban Claudio dell'Ufficio Ecologia del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, negli orari di ufficio, contattando i seguenti numeri: Ufficio Ecologia 045 8290256-272, Comando di Polizia Municipale 045 8290221, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, alla ditta Triveneta Multiservizi Snc.

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

- Prima del trattamento adulticida:

- raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

- **Durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adalticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS:**
 - restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi).
- **Dopo il trattamento adalticida:**
 - procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che, come da richiesta dell'Azienda Sanitaria, allo scopo di agevolare l'attività di disinfestazione presso le abitazioni private (servizio "porta a porta"), sia attivato il personale della Protezione Civile e il personale del Comando di Polizia Municipale a supporto degli operatori della ditta incaricata del servizio;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
- sia trasmessa al Gruppo Comunale di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza: coordinatore.grupocomunale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it;
- sia trasmessa alla ditta Triveneta Multiservizi Snc per gli adempimenti di competenza: pest-control@cooptriventeta.com ;
- sia trasmessa per conoscenza:
 - all'Azienda ULSS n. 9 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
 - All'Ufficio Servizi Esterni Manutenzioni – sede;
 - All'Ufficio Ecologia – sede;
 - Alla Prefettura di Verona – via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona;
 - Alla ditta ESA-com spa – via Antonio Labriola, 1 – 37054 Nogara (VR);
 - Al Comando Carabinieri di San Giovanni Lupatoto;
 - Al Consorzio di Bonifica Veronese – Strada della Genovesa n. 31/e, 37135 Verona: pec: consorzio@pec.bonificaveronese.it;
 - Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Verona – via S. Giacomo n. 25, 37135 Verona: pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it;

- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo 2 "Margherita Huck":
yric8ad009@pec.istruzione.it
- Parrocchia di Raldon "Santa Maria Maddalena": parrocchiadiraldon@gmail.com
- Al Comune di Zevio.

Il Sindaco
Avv. Attilio Gastaldello

Allegato:

- **mappa dell'area oggetto di disinfestazione.**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni Lupatoto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ATTILIO GASTALDELLO in data 17/09/2025